

---

## **Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; modifica**

(del 2 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I**

Il regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 è modificato come segue:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo: RLT**

**Art. 6 e 7**

Abrogati

**Art. 14 cpv. 1 lett. a e c**

<sup>1</sup>Quale autorità di tassazione sono designati i seguenti uffici:

- a) gli Uffici circondariali di tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari delle persone fisiche. Essi sono competenti anche per la decisione di tassazione ai sensi degli articoli 108, 109 e 118 e 119 LT;
- c) l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche e per statuire sull'adempimento dei requisiti per la quasi residenza ai sensi dell'articolo 118 LT;

**Diffida per mancato inoltro della dichiarazione d'imposta**  
(art. 198 LT)

**Art. 19** Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta viene percepita una tassa di fr. 50.-.

## II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Bellinzona, 2 dicembre 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---